



COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA SICILIA

Delibera n. 9 del 04/05/2022

Soc. Raffineria di Milazzo (ME). S.C.P.A. Raffineria di petrolio – (NU016)

Valutazione Cronoprogramma

ex art. 27 comma 8 D.Lgs 105/2015

Verifica Ispettiva Anno 2019

IL COMITATO TECNICO REGIONALE

PER LA SICILIA

(Art. 10 del D. L.vo 26/06/2015 n. 105)

VISTO

- Il D.L.vo 26/06/2015 n. 105.
- La documentazione agli atti inerente Raffineria di Milazzo (ME). S.C.P.A. Raffineria di petrolio – (NU016)
- Il Rapporto Finale d'Ispezione trasmesso dal Coordinatore della Commissione Ispettiva acquisito al protocollo dalla Direzione Regionale con n. DIR-SIC n. 21920 del 01/06/2021
- La delibera n. 12 del 17/11/2021 del CTR Sicilia con la quale si richiedeva al Gestore della società una proposta di crono programma ai sensi del punto 6.4 allegato H al D.Lgs 105/2015;
- Gli esiti della valutazione del crono programma inviati dalla commissione ispettiva con nota prot.n. 13190 del 02/03/2022;
- Il regolamento del C.T.R. approvato nella seduta del 03/10/2016.
- Il verbale del C.T.R. del 04/05/2022 presenti, per l'esame della pratica in argomento: Aquilino (Presidente), Burgio, Franco, Tafaro, Bartolozzi, Ottaviano, Macaluso, Giacobe, Paino, Cacciola, Otera, Cardullo, Caruso (Segretario), Vazzana (Relatore)

PREMESSO

- che l'impianto deve essere in regola con tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per tale attività, anche in materia ambientale.
- che il gestore dell'attività è responsabile di quanto affermato nel rapporto di sicurezza;
- che il gestore dell'attività è tenuto agli adempimenti previsti dal capo III del D.L.vo 105/2015;
- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 12 del D.L.vo 105/2015 a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del suddetto decreto legislativo e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente;
- che il gestore deve provvedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ secondo quanto previsto dal D.L.vo 105/2015, art 14 comma 7;

- che il gestore dell'attività è tenuto, ai sensi dell'art. 14 D.L.vo 105/2015 a predisporre il documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed alla sua revisione periodica;
- che il gestore è tenuto, a mettere in atto un proprio sistema di gestione della sicurezza, secondo le indicazioni di cui all'allegato 3 e dell'allegato B del D.L.vo 105/2015;
- che l'impianto in questione rientra tra le attività a rischio di incidente rilevante con obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 15 del D.L.vo 105/2015;

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI

Il CTR prende atto della relazione relativa alla valutazione del crono programma inviata dal coordinatore della commissione ispettiva con prot.n. DIR-SIC 13190 del 02/03/2022 ed approva lo stesso, ai sensi del punto 6.4 dell'allegato H al D.Lgs 105/2015, con le modalità ed i tempi di attuazione delle raccomandazioni e delle prescrizioni individuate nel rapporto finale.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 art. 27 del D.Lgs 105/2015 il CTR richiede al gestore della società di comunicare per il tramite della Direzione Regionale l'avvenuto adempimento del crono programma in parola secondo i tempi stabiliti nello stesso.

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.
(Ennio AQUILINO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)